

33719-18



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza camera
di consiglio
del 21/12/2017

Sentenza
n. 4309/2017-

Registro generale
n. 23066/2017

Composta dai Consiglieri:

Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO	Presidente
Dott. ROSA ANNA SARACENO	Consigliere
Dott. ALDO ESPOSITO	Rel. Consigliere
Dott. FRANCESCO CENTOFANTI	Consigliere
Dott. CARLO RENOLDI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza n. 914/2016 del Tribunale di sorveglianza di Roma del 29/03/2017;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

annullava l'ordinanza impugnata del Tribunale di Sorveglianza con rinvio per nuovo esame, rilevando la presenza di carenze motivazionali.

La Corte osservava che il Tribunale, nell'affermare che il periodo di detenzione successivo alle infrazioni disciplinari rilevate e, cioè, dal 5 giugno 2008 al 13 ottobre 2009, sarebbe stato caratterizzato da una mera formale partecipazione all'opera di rieducazione, non aveva indicato su quali risultanze avesse basato la propria valutazione, non dando conto, peraltro, di una analisi delle argomentazioni e degli specifici elementi allegati dalla difesa.

La difesa, al riguardo, aveva sottolineato che dal 5 giugno 2008 sino al termine della sua detenzione in Spagna (13 ottobre 2009) era stato ristretto in altri due istituti penitenziari, senza riportare alcuna segnalazione disciplinare e ricevendo attestazioni di buona condotta, circostanze delle quali il Tribunale dava atto in motivazione, ma senza chiarire le ragioni per le quali aveva considerato solo formale la partecipazione all'opera di rieducazione.

La Corte rilevava una carenza motivazionale anche in relazione alla valutazione del periodo precedente a quello sopra indicato, per l'omessa analisi delle argomentazioni difensive e della documentazione prodotta nell'interesse di Sottolineava, in proposito, che, mediante tale documentazione si era rappresentato quanto segue: a) una delle due sanzioni comminate a gli era stata cancellata, quando ormai il ricorrente era stato trasferito in altro carcere; b) il ricorrente nel periodo di detenzione in Spagna aveva mantenuto condotta regolare, svolgendo anche all'interno del primo istituto attività lavorative e fisiche; c) il 25 maggio 2008, mentre era ancora detenuto nel primo istituto, aveva ricevuto una ricompensa. La Corte evidenziava che il Tribunale non aveva dato conto nella motivazione dell'ordinanza della valutazione di tali circostanze (e della documentazione prodotta dalla difesa), limitandosi a richiamare le sanzioni disciplinari come "prova evidente di non effettiva partecipazione all'opera di rieducazione".

1.6. Con ordinanza del 29/03/2017 il Tribunale di sorveglianza di Roma, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha nuovamente respinto il reclamo presentato da avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 14 febbraio 2014 di rigetto di istanza dell'istanza di liberazione anticipata in relazione al periodo compreso tra il 10 febbraio 2006 e il 13 ottobre 2009.

Il Tribunale ha ricondotto la questione in esame nell'alveo della disciplina del trasferimento tra due Stati membri di un condannato a pena detentiva, costituente oggetto della decisione Quadro 2008/909/GAI del 27/11/2008 del Consiglio d'Europa (così come modificata dalla successiva decisione quadro 2009/299/GAI del 26/02/2009, alla quale lo Stato italiano dava esecuzione col D.Lgs. n. 161 del 2010), relativa all'applicazione del reciproco riconoscimento delle sentenze penali, che

irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea.

Il Tribunale ha dato atto che, con sentenza n. 554 dell'08/11/2016, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esaminando il contesto e gli scopi perseguiti dal diritto dell'Unione Europea in materia di trasferimento dei detenuti, affermava il principio interpretativo, secondo il quale, per quanto concerne la parte della pena detentiva scontata da un detenuto nel territorio di uno stato membro di emissione sino al suo trasferimento verso lo Stato membro di esecuzione, è applicabile solo il diritto dello Stato membro di emissione, compreso quanto riguarda la questione della concessione eventuale di una riduzione di pena. Il Tribunale ha rilevato che, quanto al diritto dello Stato membro di esecuzione, esso è destinato ad applicarsi solo alla parte della pena ancora da scontare, in seguito a detto trasferimento.

Il Tribunale ha rilevato che, secondo quanto esposto dalla Corte europea, spetta allo Stato membro di emissione la determinazione delle riduzioni della pena riguardanti il periodo detentivo scontato nel proprio territorio e, pertanto, lo Stato membro di esecuzione non può sostituire retroattivamente le proprie norme (in particolare quelle relative alle riduzioni di pena) a quelle dello Stato membro di emissione, per quanto concerne la parte della pena già scontata dal detenuto nel territorio dello Stato membro di emissione.

Il Tribunale ha osservato che la sentenza interpretativa n. 554 della Corte di giustizia dell'08/11/2016 travolgeva il principio di diritto affermato nell'ambito del presente procedimento dalla Corte di cassazione, inducendo ad affermare principio di segno opposto in merito all'ammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata per un periodo di presofferto all'estero.

2. _____ a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, per erronea applicazione dell'art. 54 Ord. Pen., in relazione alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 1983, alla L. n. 334 del 1988, alla Decisione Quadro 2008/909/GAI e al D.Lgs. n. 161 del 2010.

Si deduce che l'_____ era stato trasferito in un carcere italiano, in base alla legge n. 334 del 1998, di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, nel 2009, quando l'Italia non aveva ancora dato attuazione alla Decisione Quadro 2008/909/GAI e dopo che la Corte di appello di Catania aveva riconosciuto la sentenza spagnola in data 13/02/2009. Per tali considerazioni, la sentenza del Consiglio di Europa citata dal Tribunale, il contenuto della decisione e le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010 non potevano essere applicati a _____.
Le richieste pervenute anteriormente al 05/12/2011 restavano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Alla

fattispecie, doveva ritenersi applicabile l'art. 9, par. 3, Convenzione di Strasburgo, secondo cui <<l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo>>.

Si sostiene che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di soggetto condannato all'estero e trasferito per l'esecuzione della pena in Italia, deve applicarsi per l'esecuzione medesima la legge italiana.

Si osserva poi che la sentenza della Corte di giustizia dell'08/11/2016 riguardava la diversa ipotesi di soggetto condannato in Danimarca per pena da eseguire in Bulgaria; l'autorità bulgara doveva stabilire se applicare il beneficio riconosciuto nel proprio ordinamento di detrarre tre giorni di privazione della libertà per due giorni di lavoro, in relazione ad attività lavorativa espletata in Danimarca. In tale fattispecie, lo Stato danese aveva informato esplicitamente l'autorità bulgara di non prevedere tale istituto premiale.

Stante la diversa normativa applicata, nel caso di _____ non era stata comunicata dalla Spagna nessuna notizia sull'esistenza di un istituto assimilabile alla liberazione anticipata prevista in Italia. Si rileva che, pur ritenendosi inapplicabile il principio espresso dalla Corte di giustizia al caso in esame, anche a volerlo erroneamente rispettare, comunque l'autorità giudiziaria italiana avrebbe dovuto effettuare tale verifica presso l'autorità straniera.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Va preliminarmente richiamato il consolidato orientamento di questa Corte in tema di liberazione anticipata per i periodi di detenzione espiati all'estero, secondo il quale i benefici regolamentati dall'art. 54 Ord. Pen. in favore del detenuto, che fornisca prova di partecipazione all'opera di rieducazione, sono applicabili anche ai periodi di detenzione espiati in uno Stato estero della Comunità Europea per fatti giudicati in quel Paese, quando l'espiazione sia poi completata nello Stato italiano (Sez. 1, n. 31012 del 06/06/2012, Paci, Rv. 253292).

Il punto di partenza per la trattazione di tale tematica è costituito dalla decisione quadro 2008/909, che disciplina la questione del trasferimento tra due Stati membri di un condannato a una pena detentiva, che prevede la regola generale, secondo cui l'esecuzione di una condanna è disciplinata dal diritto dello Stato membro di esecuzione.

Le autorità di tale Stato, pertanto, sono competenti a decidere sulle modalità di esecuzione della pena e a determinare le misure collegate, compresa la valutazione dei motivi di un'eventuale liberazione anticipata o condizionale. Inoltre, l'autorità

competente dello Stato membro di esecuzione deve dedurre integralmente il periodo di detenzione già scontato nell'altro Stato membro («Stato membro di emissione»).

Questa Corte ha poi confermato tale criterio (n. 46805 del 24/10/2012, dep. 2013, _____ non massimata), richiamando:

- il testo letterale dell'art. 54 Ord. Pen., che non distingue se la detenzione da considerare sia quella inflitta da un giudice italiano ovvero da un giudice straniero, né se la stessa sia stata in parte espiata in struttura carceraria estera;

- il principio della fungibilità delle detenzioni espiate in Stati diversi, che, fissato normativamente dall'art. 738 cod. proc. pen., trova significativa espressione nel processo di integrazione giuridica tra Stati della Unione Europea;

- la previsione dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 161 del 2010, che, nel dare esecuzione nel diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, volta all'armonizzazione dei sistemi esecutivi e a una loro sostanziale fungibilità, ha stabilito che "la pena espiata nello Stato di emissione è computata ai fini della esecuzione";

- i principi espressi dalla Convenzione di Strasburgo nella parte in cui, con riguardo alla continuazione della esecuzione (art. 10, comma 2), stabilisce che, "se la sua legge lo esige", lo Stato di esecuzione "può, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato";

- i principi costituzionali, in forza dei quali deve darsi pratica concretizzazione degli istituti normativi nazionali ai fini della risocializzazione del detenuto, e deve garantirsi la parità di trattamento del detenuto quanto alla valutazione della pena, a prescindere dal luogo della espiazione della stessa o delle sue parti, anche in rapporto ad altri detenuti che non hanno espiato all'estero parte della pena.

2. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma è stato chiamato a valutare la possibilità di concedere la liberazione anticipata a _____, a seguito di pronuncia di questa Corte di annullamento con rinvio per difetto di motivazione (omessa indicazione delle ragioni, per cui era stato denegato il beneficio sul presupposto della mancata partecipazione all'opera di rieducazione in presenza di condotta formalmente corretta).

Il Tribunale, tuttavia, ha deciso di non adeguarsi ai principi espressi dalla pronuncia rescindente e di denegare la liberazione anticipata per effetto dell'applicazione della sentenza n. 554 della Corte di giustizia dell'08/11/2016, la quale avrebbe comportato un superamento dei principi di cui alla decisione quadro 2008/909 e avrebbe attribuito allo Stato membro di emissione la determinazione delle riduzioni della pena riguardanti il periodo detentivo scontato nel proprio territorio. Per tale ragione, secondo il Tribunale, ogni decisione sul caso in esame sul beneficio spetterebbe alla

dh

h

Spagna (paese di emissione e pregresso luogo di detenzione) e non all'Italia (paese di esecuzione).

3. Va disattesa, innanzitutto, l'interpretazione del Tribunale di sorveglianza in ordine all'impossibilità di uniformarsi alla pronuncia rescindente della Corte di cassazione, ai sensi e nei termini di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., stante l'immediata applicabilità di tutte le sentenze della Corte di Giustizia.

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione, per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa, è assoluto e inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatta salva la diversa ipotesi in cui, nelle more, sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice (Sez. 5, n. 41334 del 19/09/2013, Cacciatore, Rv. 257945).

Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie decisa dalla sentenza n. 554 sopra citata, la quale non riguarda un caso di esplicita dichiarazione di incompatibilità di norma nazionale, bensì l'esame di un beneficio penitenziario richiesto da un cittadino bulgaro, già detenuto in un carcere danese.

Peraltro, tutti i presunti riferimenti giurisprudenziali di segno contrario di questa Corte, citati a pag. 5 dell'ordinanza impugnata, sono inesatti.

4. L'interpretazione del contenuto della sentenza n. 554 della Corte di giustizia, svolta dal Tribunale di sorveglianza, peraltro, non è condivisibile.

Tale sentenza, infatti, concerneva una fattispecie peculiare, non assimilabile a quella decisa dal Tribunale.

Il diritto bulgaro prevede che il lavoro svolto dal condannato è preso in considerazione al fine di ridurre la durata della pena, nel senso che due giorni lavorativi equivalgono a tre giorni di detenzione. In base a una sentenza interpretativa pronunciata dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione bulgara), questa norma di diritto bulgaro si applica anche nel caso in cui un condannato abbia svolto un'attività lavorativa nel corso della sua detenzione in uno Stato membro diverso dalla Bulgaria, prima di essere trasferito in Bulgaria, per scontarvi la parte restante della pena.

Ai fini del trasferimento del sig. _____ in Bulgaria, le autorità danesi avevano espressamente dichiarato che la legge danese non consentiva di ridurre la pena detentiva a causa del lavoro svolto durante la reclusione.

In tale fattispecie con la sentenza n. 554 la Corte (Grande Sezione) ha dichiarato:

<<1) L'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco

riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale, interpretata in modo tale da autorizzare lo Stato di esecuzione a concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro da essa svolto durante la sua detenzione nello Stato di emissione, quando le autorità competenti di quest'ultimo Stato, conformemente al diritto dello stesso, non hanno concesso una siffatta riduzione di pena.

2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme del diritto interno nel loro complesso e ad interpretarle, quanto più possibile, conformemente alla decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, al fine di conseguire il risultato da essa perseguito, disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l'interpretazione accolta dal giudice nazionale di ultima istanza, allorché tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell'Unione>>.

La Corte, cioè, ha affermato che non si può ottenere nello Stato di esecuzione il beneficio penitenziario, che non sia già stato goduto nello Stato di emissione (cioè di condanna), in relazione a periodi di detenzione ivi espiati.

Tale principio, tuttavia, non può essere esteso alla vicenda in esame, riguardante l'istituto della liberazione anticipata, trattandosi di situazione non assimilabile alla prima per le seguenti ragioni:

a) la diversa natura del beneficio, avendo la Corte di Giustizia trattato un caso specifico di richiesta di riduzione di pena per effetto dell'espletamento di attività lavorativa in carcere e non in conseguenza del corretto comportamento in carcere;

b) la circostanza che, nel caso trattato dalla Corte di giustizia, l'autorità danese aveva esplicitamente informato quella bulgara dell'inesistenza di un analogo beneficio nel proprio ordinamento, mentre ciò non risulta avvenuto nella fattispecie di cui ci si occupa;

c) il rilievo per cui, nel caso deciso dalla Corte di Giustizia, non poteva essere stata formulata istanza di accoglimento di quella specifica misura premiale, in quanto non prevista dall'ordinamento danese, mentre, nel caso in esame, l'autorità giudiziaria italiana non svolgeva nessun tipo di accertamento sull'eventuale presentazione di detta istanza in Spagna e sull'eventuale rigetto della medesima.

Consequentemente, dovendosi escludere l'analogia tra le predette due vicende giudiziarie, non può essere applicato *sic et simpliciter* il principio espresso dalla sentenza della Corte di giustizia n. 554 dell'08/11/2016 al caso in questione di liberazione anticipata.

Non può che disporsi nuovamente l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.

5. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, dovrà accertare nel merito la concedibilità o meno del beneficio della liberazione anticipata, alla luce delle carenze motivazionali enunciate con sentenza della Quinta sezione n. 2335 del 03/07/2015, dep. 2016, di questa Corte, sopra sinteticamente riportate al par. 1.5 dell'esposizione in fatto.

In proposito, il giudice del rinvio deve provvedere, ricorrendo ai mezzi che presiedono all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria e richiedendo la collaborazione dei competenti organi sociali e amministrativi, ad acquisire gli elementi di giudizio che, pur in mancanza di sottoposizione del condannato ad attività trattamentali, siano idonei a rappresentare la sua partecipazione all'opera di rieducazione, la sua revisione critica della propria condotta e la sua volontà di abbandonare gli schemi di vita devianti, valutando il suo comportamento in istituto, l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impostigli, l'eventuale attività lavorativa da lui svolta, l'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione e coi familiari, e accertando, nello stesso tempo, che durante la detenzione all'estero il condannato non abbia già fruito di misura alternativa con effetto equivalente a quello che consegue, nell'ordinamento italiano, alla liberazione anticipata, e che la richiesta di applicazione di una tale misura non sia stata già respinta dalla competente autorità straniera (Sez. 1, n. 21373 del 19/04/2013, Porcacchia, Rv. 256084).

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso in Roma il 21 dicembre 2017.

Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Francesco Maria Silvio Bonito

